



**COMUNE DI LABICO**  
Città Metropolitana di Roma Capitale

**ORDINANZA**

<b>REGISTRO GENERALE</b>	
<b>Numero</b>	<b>Data</b>
<b>55</b>	<b>09/09/2025</b>

**AREA 4 - POLIZIA LOCALE**

**AREA 4 - POLIZIA LOCALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIMITAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ PER IL GIORNO 14/09/2025 IN OCCASIONE DELLA "GIORNATA DEL DISABILE".</b>
-----------------	--

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

**VISTA** la richiesta assunta al Protocollo Generale con il n. 8840 del 03/09/2025 e depositata agli atti di questo Ufficio dal Comitato San Andrea Apostolo Labico, diretta ad ottenere l'emanazione di apposita Ordinanza di divieto di sosta in Piazza della Libertà in occasione della "Giornata del Disabile";

**Vista** la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 26/06/2025 con la quale si approva l'organizzazione dell'evento "la Giornata del Disabile Oggi a Labico";

**Ritenuto che**, in occasione di tale manifestazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dello stesso in totale sicurezza, si rende necessario adottare, limitatamente alle date indicate del c.m. e ai luoghi indicati, specifiche disposizioni che disciplinino la circolazione e la sosta dei veicoli;

**Atteso che** non sono emersi elementi ostativi all'accoglimento della suddetta richiesta e che pertanto si ritiene di dover procedere con l'adozione del presente provvedimento;

**Ravvisato**, altresì, il parere favorevole dell'Amministrazione comunale;

**Visto** l'art. 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli artt. 6 comma 4 e 7 commi 1, 2, 4, 13 con motivate ordinanze e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

**Visto** il combinato disposto dell'art. 6, comma 4, lettera f) e comma 5 e 7, e dell'art. 7, comma 1 lettera a) del nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. e parcheggio 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni in base ai quali il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

**Visto** l'art. 39 del nuovo Codice della Strada e l'articolo 83 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 495 del 16/12/1992, il combinato disposto dei commi 9 e 13 del citato articolo 83, che prescrive le caratteristiche della segnaletica da apporre;

**Visto** il D.M. 10/7/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

**Visti** gli articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000;

**Visto** il D.lgs. n.267/2000;

**Visto** Il Decreto del Sindaco n. 9 del 23.07.2025 con il quale viene nominato il Responsabile della Polizia Locale;

### **ORDINA**

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

Di istituire un **Divieto Temporaneo di Sosta in Piazza della Libertà per il giorno 14/09/2025 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e comunque sino al termine della manifestazione.**

### **DISPONE CHE**

La presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione sull'Albo Pretorio del Comune di Labico con la divulgazione attraverso il sito web istituzionale in ottemperanza degli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i;

La stessa venga trasmessa al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine a cui è demandato il rispetto della presente ordinanza;

L'Ufficio tecnico Comunale è incaricato della tempestiva apposizione della segnaletica la cui efficacia è subordinata;

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dal presente atto e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni ivi contenute.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR LAZIO ai sensi della Legge n. 1034 del 06/12/1971 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del codice della Strada.

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

IL RESPONSABILE  
emiliano cappella / ArubaPEC S.p.A.  
*Atto firmato Digitalmente*